



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Al Comune di Stazzema
Autorità competente – Presidente del NUCV
Dott.ssa Paola Maria La Franca

E p.c. al Responsabile di Procedimento
Geom. Simone Lorenzi
comune.stazzema@postacert.toscana.it

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a VAS della variante al Regolamento Urbanistico del Comune di Stazzema “Conferma o stralcio delle previsioni di trasformazione decadute, adeguamento ed integrazione di previsioni e perimetrazioni di interesse pubblico e generale in conformità alla pianificazione sovraordinata”. Contributo.

Con riferimento alla nota del 12/4/2018, n.2961 (assunta al protocollo di questo ente il 12/4/2018, prot. 2705, e fatta pervenire al Settore competente il 26/4/2018) relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della variante al R.U. in oggetto;

Vista la nota di questo ente del 22/12/2017, prot. 6562, riferita al primo avvio del procedimento della variante;

Vista la nota di questo ente del 2/5/2018, prot. 966/3201, per la richiesta di chiarimenti e integrazioni;

quale contributo al procedimento in oggetto, si ricorda in linea generale che la variante in oggetto deve essere coerente con i Piani questa Autorità di Bacino Distrettuale, di seguito elencati:

- Piano di Bacino, stralcio “Assetto Idrogeologico” (PAI) del bacino Toscana Nord, approvato con delibera del Consiglio Regionale N.11 del 25 gennaio 2005, per gli aspetti legati alle pericolosità da frana (http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841);
- “Piano di Gestione del rischio di Alluvioni” del Distretto Appennino Settentrionale, approvato con delibera del Comitato approvato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 e con DPCM 27/10/2016 (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55);
- “Piano di Gestione delle Acque” del Distretto Appennino Settentrionale - Primo aggiornamento, approvato con delibera del Comitato Istituzionale Integrato del 3 marzo 2016 e con DPCM 27/10/2016 (http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=57 : PGA).

In particolare, visto il Documento Preliminare allegato alla nota comunale suddetta, si segnala quanto segue:

Relativamente al suddetto PAI, per le aree di variante ricadenti in aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PFME) ed elevata (PFE), la variante dovrà rispettare le verifiche e le condizioni di cui agli art. 13 e 14, commi 2, delle norme del PAI Bacino Toscana Nord, pertanto dovrà “*subordinare l'attuazione delle stesse alla preventiva esecuzione di interventi di consolidamento, bonifica, protezione e sistemazione*” e, per



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

le aree PFME, dovrà verificare che le previsioni edificatorie non sono “diversamente localizzabili” ; ai sensi del comma 4 dei suddetti articoli, per tali aree l’Autorità di Bacino si esprime sugli atti di pianificazione in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al medesimo PAI, nonché alla coerenza “con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo” . Inoltre, ai sensi degli artt. 17 e 18 delle norme di PAI, si evidenzia che gli strumenti di governo del territorio, “al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell’ambiente, l’aumento del tempo di corrivazione , il controllo del trasporto solido ... individuano discipline finalizzate a tener conto della necessità ... di non convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata”.

Relativamente al suddetto PGRA, nel prendere atto che lo stesso non attribuisce alle aree in variante gradi di pericolosità, si rappresenta che tale piano prevede modalità procedurali in caso di richieste di modifiche al grado di pericolosità idraulica del territorio (cfr. artt. 14 della Disciplina di Piano), e che contiene “indirizzi” per la formazione degli strumenti di governo del territorio, ma non prevede un “parere” di questa Autorità sugli atti di pianificazione urbanistica.

Relativamente al suddetto PGA, si ricorda che le norme di attuazione del Regolamento Urbanistico devono esplicitare che gli interventi oggetto della variante urbanistica non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei interessati, né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal PGA stesso.

Rispetto all’obiettivo “a” denominato “recepimento della disciplina concernente i “Bacini estrattivi delle Apuane” (cfr. Documento preliminare, pag. 41) si ribadisce quanto espresso da questo ente al Comune di Stazzema in fase di avvio di procedimento e preliminare di VAS del relativo P.A.B.E., con nota prot. 0004486 del 28/09/2017.

Infine, relativamente alle valutazioni di compatibilità delle azioni previste e alle considerazioni sulla assoggettabilità a VAS della variante, nel prendere atto nel Documento preliminare è dichiarato che “lo screening dei potenziali effetti determinabili con la Variante al RU mette in evidenza un generale livello di compatibilità e sostenibilità delle previsioni che agisce in forma decisamente marginale sul livello di vulnerabilità delle risorse esistenti...” (cfr. par. 5.3 “Valutazione di compatibilità ambientale della Variante”), si raccomanda che nel Rapporto Ambientale, ovvero nel progetto di variante urbanistica, siano valutati gli impatti locali per ogni azione prevista e siano individuate le dovute opere di mitigazione per tutte le previsioni che interferiscono con le risorse ambientali, anche se “risultano ininfluenti ai fini degli effetti potenziali attesi alla scala di RU” (cfr. matrice “Verifica di compatibilità in rapporto ai fattori e alle risorse potenzialmente interessate”), allo scopo di escludere rischi per la salute umana e per l’ambiente.

Cordiali saluti.

BL/nds/gp

Il Segretario Generale
Ing. Massimo Lucchesi
Firmato digitalmente